

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO: 1. *Composizione della Corte costituzionale*; 2. *I nuovi soggetti che possono accedere al giudizio di legittimità costituzionale*

1. Composizione della Corte Costituzionale

Rispetto alla attuale Costituzione che, come noto, prevede la Corte Costituzionale composta di quindici giudici, nominati rispettivamente cinque dal Presidente della Repubblica; cinque dal Parlamento in seduta comune; cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il nuovo testo, pur mantenendo il numero totale di 15 giudici, cambia l'assetto interno riguardo alla ripartizione delle nomine dei giudici costituzionali, prevedendo che questi siano così nominati:

- 4 nominati dal Presidente della Repubblica;
- 4 nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa;
- 3 nominati dalla Camera dei deputati;
- 4 nominati dal Senato federale.

Si deve evidenziare, al di là di qualsiasi commento sul merito delle scelte operate – cosa che in questo contesto non ci compete – va detto che viene meno la nomina da parte del Parlamento in seduta comune, in quanto i 3 giudici espressi dalla Camera dei deputati ed i 4 espressi dal Senato federale si prevedono nominati direttamente e separatamente dai due rami.

Riguardo ai *quorum* e le modalità di votazione si prevede che ciascuna Camera elegga i giudici di propria competenza a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea; sebbene, dopo il terzo scrutinio sia sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.

2. I nuovi soggetti che possono accedere a giudizio di legittimità costituzionale

Il testo approvato consente, all'art. 127-*bis* Cost., la possibilità che gli enti locali ricorrano alla Corte costituzionale; infatti, si prevede che i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano promuovere innanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale nei casi in cui ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione sia lesivo delle proprie competenze costituzionalmente attribuite.

Pur legittimati per la prima volta ad attivare il giudizio della Corte, va detto che la definizione di condizioni, forme, e termini di proponibilità della questione è demandata ad apposita legge costituzionale.